

Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — LG Electronics/EUIPO (QD)**(Causa T-650/16)**

(2016/C 402/68)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* LG Electronics, Inc. (Seul, Corea del Sud) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso:* Marchio UE denominativo «QD» — Domanda di registrazione n. 13 633 516*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 maggio 2016 nel procedimento R 2046/2015-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — PM/ECHA**(Causa T-656/16)**

(2016/C 402/69)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* PM (rappresentante: C. Zambrano Almero, avvocato)*Convenuta:* Agenzia europea per le sostanze chimiche**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare ricevibile il presente ricorso proposto avverso la decisione SME (2016) 3198 e, di conseguenza, annullare detta decisione in base alla considerazione che la PM è una piccola e media impresa e che le tasse da essa versate sono dunque conformi alla normativa e, pertanto, procedere all'iscrizione richiesta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un unico motivo basato sulla definizione di piccola e media impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE sulla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese. A tal riguardo, la ricorrente, unitamente al gruppo d'impresa cui appartiene, afferma di soddisfare i criteri sanciti da tale articolo.
